

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3194

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAROCCHIO, FOSCHI, CRISTOFORI, PORTATADINO, BIANCHI
DI LAVAGNA, BIANCHINI, BONALUMI, CASATI, CASINI CARLO,
FALCIER, GARAVAGLIA, LA RUSSA**

Presentata l'8 ottobre 1985

**Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n 482,
concernente i soggetti da considerarsi invalidi civili ai fini
delle assunzioni obbligatorie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delicata questione inerente l'inserimento nelle graduatorie del collocamento obbligatorio degli invalidi affetti da minorazioni di natura psichica ha sempre trovato risposte incerte all'interno della pur vasta normativa esistente. Vogliamo qui ricordare a titolo di esempio che la circolare del Ministero del lavoro n 101 del 1980, faceva riferimento alla necessita di coordinare la legge n 482 del 1968, con le disposizioni legislative seguenti (confrontare legge n 118 del 1971 - legge n 845 del 1978 - legge n 517 del 1977 - legge n 833 del 1978) per dare una piu esatta, e quindi piu equa, interpretazione appunto

dell'articolo 5 della legge n 482 del 1968, in relazione alla efficacia della norma anche nei confronti dei portatori di *handicap* psichico

La Corte costituzionale, in relazione alle ordinanze di numerosi pretori, intervenne con sentenza n 52 del 19 febbraio 1985, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 5 della legge n 482 del 1968 e sottolineando nelle motivazioni, che la questione deve essere disciplinata in via legislativa. A seguito di questa sentenza il Ministro del lavoro con propria circolare n 109 del 13 agosto 1985, ha dato ai competenti uffici territoriali di-

sposizione di non procedere all'avviamento numerico dei portatori di invalidità psichiche.

Al fine dunque di ristabilire un minimo di certezza giuridica e, soprattutto, di tutelare l'inviolabile diritto al lavoro di quei portatori di *handicaps* psichici che, nonostante la malattia, sono in grado di esprimere una attività lavorativa, sembra opportuno agli estensori del presente progetto, procedere alla mo-

difica dell'articolo 5 della legge n. 482 del 1968.

Si ritiene, così procedendo, di riaffermare la pari dignità dei portatori di invalidità psichica nei confronti di ogni altro cittadino, portatore o meno di invalidità e, quindi e soprattutto, il loro diritto al lavoro che, tra l'altro, se attuato in idonee condizioni, rappresenta una utilità sia naturalmente per il soggetto ma anche per la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

L'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente

« ART 5 - (*Invalidi civili*) — Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che risultino accertate dalle competenti commissioni medico-legali a norma dell'articolo 14, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con i criteri di cui alle tabelle del decreto del Ministro della sanità del 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1980, n. 282, e che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro e i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge »